

Credito d'imposta per le attività di autotrasporto merci DL n.112 del 25 Giugno 2008

Il credito d'imposta di cui all'articolo 83-*bis*, comma 26, del **DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale **tassa automobilistica per l'anno 2008** per ciascun veicolo di massa massima complessiva **non inferiore a 7,5 tonnellate** posseduto e utilizzato per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.

- Per i veicoli di **massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate** il credito d'imposta è stabilito nella misura del **35 per cento** dell'importo pagato quale **tassa automobilistica per l'anno 2008** per ciascun veicolo.
- Per i veicoli di **massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate** il credito d'imposta è stabilito nella misura del **70 per cento** dell'importo pagato quale **tassa automobilistica per l'anno 2008** per ciascun veicolo.